

Reg. Sent. 600/2025

Depositata il 07.04.2025

N. 974/2024 R.G. Tribunale

N. 5271/2022 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- SEZIONE PENALE -

Rito monocratico

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna Fortieri, alla pubblica udienza del 07 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

V. E., nato in (...) il (...) e residente in (...) alla Via (...), elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia avv. M. N.

Detenuto P.A.C. presso la Casa Circondariale di Pescara

DETENUTO P.A.C. – ASSENTE PER RINUNCIA

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. M. N. del foro di Pescara

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. 61 nr. 5, 640 1° comma e 2° comma, n. 2-bis c.p. perché inducendo in errore D. C. ne riceveva la somma di 620,00 euro quale prezzo della vendita di un televisore LG 55”, che non consegnava nonostante l’accredito, procurandosi un ingiusto profitto in danno del D.; fatto commesso con artifici e raggiri, offrendo in vendita l’oggetto tramite internet sul portale “Subito”, contrattando con la sedicente R. V. e fornendo all’acquirente le indicazioni per il pagamento del prezzo mediante bonifico sul codice IBAN (...) abbinato alla carta Postepay Evolution (...) intestata all’imputato.

Con l'aggravante di cui all'art. 640, 2° comma n. 2-bis c.p. (in relazione all'art. 61 nr-5 c.p.) per aver profittato di circostanze di luogo e di tempo tali da ostacolare la privata difesa, avendo commesso il fatto attraverso contatti telematici e a distanza che non permettevano alla persona offesa di controllare l'identità e la serietà dell'interlocutore/contraente né l'esistenza del bene offerto.

Fatto commesso in Pescara, il 24 agosto 2017

Con la recidiva, ex art. 99 co. 4 2° ipotesi c.p.

Persona Offesa: D. C.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona del dott. Roberto Santoro;
- Avv. M. N., difensore di fiducia dell'imputato.

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio, in data 18.06.2024, il Giudice per l'Udienza Preliminare rinviava a giudizio V. E. per rispondere del reato di truffa, nei termini in epigrafe descritti.

All'udienza dell'8.7.2024, il Giudice, verificata la ritualità delle notifiche, dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove nei termini richiesti dalle parti, differendo il processo al 21.10.2024, disponendo per tale data la citazione della P.O. – teste della pubblica accusa - da parte del P.M. con espreso avvertimento che in caso di mancata comparizione, senza giustificato motivo, la querela sarebbe stata considerata tacitamente rimessa.

Alla detta udienza il Giudice, preliminarmente, il giudice verificava l'assenza della persona offesa che giustificava la mancata presenza ma non documentava alcun legittimo impedimento.

Alla successiva udienza del 7.4.2025 veniva nuovamente convocata la persona offesa con il medesimo avvertimento già indicato rappresentando a verbale che l'assenza non sarebbe stata ritenuta giustificata ove non fosse stato documentato un impedimento attuale.

Quindi, all'udienza anzidetta, vista l'assenza ingiustificata della persona offesa D. C., regolarmente citata con l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo avrebbe comportato gli effetti della remissione tacita della querela, il Giudice ne accertava gli effetti. Alla stessa udienza il Giudice revocava l'ordinanza ammissiva delle prove ed invitava le parti a concludere.

Sulle conclusioni rassegnate dalle parti così come riportate a verbale, all'esito di camera di consiglio, il Giudice dava lettura del dispositivo della sentenza e della motivazione contestuale.

Come è noto, secondo oramai consolidato orientamento della Corte di legittimità, "Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela". (Cass. S.U. n. 31668/2016; Cass. N. 12186/2016). E ciò in quanto il venir meno dell'impulso processuale da parte di chi, per sua diretta iniziativa, geneticamente lo ha posto in essere, e, nondimeno, non intenda più coltivarlo, giustifica appieno la conseguente improcedibilità dell'azione penale, non sussistendo più alcun interesse, né da parte dello Stato, né da parte della persona offesa-querelante all'ulteriore proseguimento del processo.

Occorre, però, considerare che, il reato, così come contestato sarebbe perseguibile d'ufficio.

Ritiene tuttavia il Tribunale che debba essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p..

All'imputato è contestato il reato di truffa, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61 n. 5 c.p., per "aver approfittato di circostanze di luogo – la truffa era resa possibile, esclusivamente, dalla distanza tra il luogo di proposta e quello di acquisto, tale da non consentire all'acquirente di constatare l'inesistenza del bene offerto in vendita – tali da minorare la privata difesa del patrimonio".

In merito alla sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 640 c.p. aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 5 c.p., nei casi di vendita online, occorre rilevare che, secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, essa sarebbe riscontrabile "con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l'agente determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, che può

facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente" (Cass. Sez. II, 43706/16).

Tale ricostruzione si presta a delle obiezioni di natura logica.

La sussistenza dell'aggravante di cui all'art 61 n. 5 c.p., in relazione all'art 640 c.p., dipenderebbe dalla distanza "fisica" intercorrente tra i contraenti, in quanto, le trattative ed il perfezionamento dell'accordo, non possono avvenire tramite incontro diretto tra le parti, e tale condizione farebbe scattare de plano l'ipotesi aggravata.

Ora, tale posizione stride con il tenore letterale dell'art 640 c.p. e con la descrizione che tale norma fa della condotta - "chiunque, con artifici e raggiri ..." -, con il rischio di creare una situazione in cui si espande la portata dell'offensività della condotta e di confondere il raggiri, consistito proprio nel mostrare un oggetto in realtà inesistente, con la stessa aggravante, attribuendo in tal modo al medesimo dato una duplice funzione, sia quella di elemento tipico della fattispecie delittuosa (l'artificio), sia di dato costituente l'aggravante.

Il fatto che l'agente decida di trattare online per nascondere la propria identità (ovvero, come spesso accade, senza servirsi di tale espediente), per sfruttare l'impossibilità del soggetto acquirente di accertare l'effettiva disponibilità della res, integra, da solo, la condotta di artifici e raggiri di cui all'art 640 c.p..

Secondo parte maggioritaria della giurisprudenza, la circostanza di cui all'art. 61 n. 5 c.p., che trova applicazione quando l'agente abbia tratto vantaggio dalla situazione, presuppone la ricorrenza di alcuni elementi (le condizioni di tempo di luogo o di persona) che facilitino all'agente la commissione del reato, incidendo dunque sulla capacità difensiva della vittima, in modo da intralciarne qualsiasi possibile reazione.

Va aggiunto che, ai fini della sussistenza dell'aggravante, la ricorrenza delle condizioni richiamate dal legislatore non costituisce presupposto sufficiente per la sua applicazione, occorrendo verificare se le stesse abbiano assunto, in relazione al singolo episodio, un effettivo ostacolo per la vittima facilitando in concreto l'azione delittuosa dell'agente.

Il percorso interpretativo sistematicamente percorso dalla giurisprudenza è dunque volto a verificare se il contesto, pur astrattamente determinante una posizione di squilibrio tra parti, abbia nel concreto costituito un effettivo ostacolo per la parte offesa e dunque abbia concretamente facilitato l'azione delittuosa.

Il giudice, infatti, è tenuto a valutare in che misura le circostanze di tempo, di luogo e di persona abbiano dilatato la portata dell'offensività della condotta del soggetto agente: “la valutazione della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa va operata dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato (Cass. pen. Sez. II, 14-11-2013, n. 6608)”.

Per permettere una simile valutazione, non può essere condivisa la posizione che concepisce la truffa on line come sempre aggravata dall'approfittamento della situazione di distanza fisica tra i contraenti.

Risulta evidente come l'accoglimento di tale opzione interpretativa postuli un accertamento meramente oggettivo dell'aggravante in parola, posto che il giudice, dalla mera distanza tra le parti nella fase delle trattative, dovrebbe sistematicamente affermare la sussistenza di una minorata difesa, sconfessando in tal modo il consolidato orientamento giurisprudenziale che impone al giudice una valutazione in concreto, caso per caso, al fine di appurare se effettivamente, rispetto ad una situazione tipo, ricorrano ulteriori elementi indicativi di una limitata capacità difensiva da parte della vittima tale da facilitare (e non dunque semplicemente realizzare) la truffa a proprio danno (cfr. Cass. 3058/11 e 10135/15 che hanno ravvisato l'integrazione della condotta fraudolenta prevista dall'art. 640 c.p. in quella di chi si accredita sul sito “Ebay” e pone in vendita un bene, ricevendo il corrispettivo senza procedere alla consegna di esso e rendendo difficile la possibilità di risalire al venditore, individuando, quindi, nelle modalità utilizzate nelle trattative, la condotta del reato non aggravato).

A ciò aggiungasi che, nelle ipotesi di trattativa on line, proprio in virtù dell'impossibilità di accertare, tramite una visione diretta, l'esistenza del bene offerto, l'acquirente è certamente in grado di valutare – alla stregua della media diligenza - come rischiosa l'operazione, e dunque ben può sottrarsi alle possibili conseguenze negative, adottando tutti gli altri strumenti che sorreggono il consumatore nelle trattative on line, quale ad esempio quella di imporre, ove possibile, il pagamento alla consegna del bene, ovvero adottare comunque dei sistemi particolari di pagamento che garantiscono il rimborso in caso di inadempimento del contraente (c.d. pagamenti Paypal), sistemi che neutralizzano il rischio per l'acquirente e rendono irrilevante la circostanza che il venditore non sia rintracciabile. Sul punto va precisato che, sebbene la scarsa diligenza della persona offesa non escluda l'idoneità degli

artifici utilizzati dall'autore di una truffa (cfr. Cass. 43706/16), la mancata adozione di tali contromisure palesa l'equilibrio contrattuale delle parti o, quantomeno, la volontà della persona offesa di accettare una trattativa in condizioni di parità, situazione questa che, all'evidenza, esclude la ricorrenza di una minorata difesa.

La possibilità di approntare una "adeguata difesa" rispetto al contesto in cui le parti offese hanno contrattato esclude, pertanto, la possibilità di qualificare la condotta dell'odierno imputato alla stregua dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p..

Dunque, il reato contestato deve essere qualificato ai sensi dell'art. 640 c.p., perseguibile a querela di parte.

Pertanto, occorre dichiarare non doversi procedere, nei confronti dell'odierno imputato, per essere il reato estinto per intervenuta remissione tacita della querela.

Va precisato che non emergono i presupposti (evidenza della prova che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato) per una pronuncia assolutoria ex art. 129 secondo comma c.p.p.

Le spese processuali, ai sensi dell'art. 340 comma 4 c.p.p., in mancanza di un diverso accordo tra le parti, vanno poste a carico del querelato.

P.Q.M.

Visto l'art. 531 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di V. E. in ordine al reato lui ascritto in rubrica, esclusa l'aggravante contestata, perché estinto per intervenuta remissione della querela.

Pone le spese del procedimento a carico del querelato.

Pescara, 07 aprile 2025

IL GIUDICE
(dott.ssa Anna Fortieri)